




STUDIO LEGALE BAIO RIZZO

di Fabrizio Sciumè - Legal Intern

*Cenni sul danno non
patrimoniale*

studiolegalebaiorizzo.it



Il danno non patrimoniale

- ❖ Fonti normative;
- ❖ Differenze con il danno patrimoniale;
- ❖ Ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale;
- ❖ Approfondimenti e casistica giurisprudenziale;

Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi considerati giuridicamente rilevanti dal nostro ordinamento e trova la sua disciplina nelle disposizioni del Codice Civile e, in particolare, nell'art. 2059.

Tale pregiudizio è ontologicamente differente dal danno economicamente valutabile secondo parametri oggettivi che viene, appunto, indicato come danno patrimoniale.

Secondo l'art. 2059 c.c. *“ Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”*.

Viene in risalto la differenza con la formulazione dell'articolo 2043 c.c. che, riferendosi alla responsabilità extra contrattuale, richiama il risarcimento di natura patrimoniale che è dovuto per "qualunque fatto" abbia cagionato un danno ingiusto.

È possibile dunque parlare di **atipicità del danno patrimoniale** ex articolo 2043, poiché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto.

Il danno non patrimoniale secondo lo schema delineato dall'art. 2059 c.c. è invece tipico, perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge

Questo tipo di pregiudizio, per fini meramente descrittivi, può essere suddiviso in tre sotto categorie: il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale.

Danno biologico: È la lesione temporanea o permanente all'integrità psico fisica della persona suscettibile trattamento medico legale, è un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sui aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Vi sono due componenti essenziali del danno biologico per identificarlo come tale: la lesione all'integrità psicofisica della persona e alla sua vita quotidiana, alle sue relazioni quotidiane.

Danno morale: È la sofferenza soggettiva cagionata dal fatto il lecito è in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, che di natura permanente.

Danno esistenziale: Qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto a danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una persona fisica, è di cinque danno morale perché non costituisce una differenza di tipo soggettivo.

Ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale

1) Casi in cui la stessa legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale come conseguenza di un fatto illecito:

- articolo 185 del codice penale;
- ipotesi di cui all'articolo 2 L. n. 117 1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
- ipotesi di cui all'articolo 29 comma 9 L. n. 6751996, relativo alle modalità illecite per la raccolta dei dati personali;
- articolo 44 comma 7 D.lgs 286 1998, relativo ad atti discriminatori dovuti a motivi razziali e tecnici o religiosi, oppure
- articolo 2 L. 89 2001, relativo al mancato rispetto del termine della ragionevole durata del processo;

Ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale

2) Casi in cui siano stati violati diritti costituzionalmente garantiti:

il diritto alla salute e al benessere psicofisico, il diritto inviolabile della famiglia (articoli 2, 29 e 30 della Costituzione), il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona relativamente alla sua dignità, tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione (Cass. n. 25157\2008);

Il danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale

Il risarcimento del danno non patrimoniale può derivare da responsabilità contrattuale?

La risposta (data anche dal legislatore) è affermativa, infatti basta leggere attentamente l'art. 1174 del Codice Civile secondo cui: "La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore".

Dalla formulazione dell'articolo è possibile dunque ipotizzare che il debitore può ledere anche un diritto costituzionalmente garantito del creditore, ad esempio l'inadempimento del debitore grava sul creditore, che non avendo altre fonti di reddito necessitava della somma oggetto dell'obbligazione.

Come ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale?

E' bene ricordare che anche il danno non patrimoniale segue le regole poste dall'art. 2043 c.c. dunque si dovrà provare:

1. che si è verificato un fatto (un atto), azione od omissione;
2. che tale fatto ha provocato un danno secondo le regole del rapporto di causalità;
3. che il soggetto era capace di intendere e di volere nel momento in cui il fatto è stato commesso;
4. che il danno è stato provocato con dolo o colpa (nel caso di responsabilità contrattuale è presunta);
5. che tale danno è ingiusto, indicando le specifiche norme di legge violate che prevedono un risarcimento del danno non patrimoniale, oppure l'interesse costituzionale violato;



Vi sono eventi in cui un illecito determina sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali. In un sinistro stradale, ad esempio, il danno non patrimoniale si identifica con la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica a causa dell'impatto subito dalle persone all'interno delle autovetture, mentre quello patrimoniale si ravvisa nel danneggiamento subito dal proprietario del veicolo.

Approfondimenti e casistica giurisprudenziale

Fondamentali in merito all'argomento trattato sono le c.d. "Sentenze di San Martino" delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26972 del 11/11/2008)

Ma per comprendere appieno la portata è utile ripercorrere l'exkursus giurisprudenziale che ha condotto all'importante arresto da parte della Suprema Corte

“Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto...Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limitasse le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si sarebbe realizzato un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno esistenziale". Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona...”

Approfondimenti e casistica giurisprudenziale

Al c.d. danno esistenziale venne dato nel corso degli anni dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più disparate e a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli,, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico.

In tal modo furono risarciti pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.

Tuttavia, dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 fissarono il principio, successivamente condiviso dalle Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.

In realtà nulla di nuovo, se non il fastidio, più o meno legittimo, per una serie di sentenze che avevano riconosciuto il danno esistenziale per lesioni che non avevano colpito interessi costituzionalmente protetti.

Sul punto intervennero le Sezioni Unite con la **sentenza n. 26972 del 2008**: "Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste... In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona."

Perché allora tanto fastidio rispetto alla autonomia di una categoria di danno comunque rientrante nella più generale definizione di danno non patrimoniale?

Una risposta, comunque non soddisfacente, veniva data nella parte finale della motivazione, che peraltro travolgeva la singola autonomia anche delle altre voci del danno non patrimoniale, il danno biologico e il danno morale: "In conclusione, deve ribadirsi che **il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate**. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, che queste Sezioni Unite fanno propri)".

Tante le sentenze, che successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, hanno riconosciuto il danno esistenziale.

Per esemplificare ne verranno citate due.

La prima è la **sentenza 22585/2013**, molto esplicita sul punto: “del danno che riguarda gli aspetti relazionali dell’esistenza non solo si può “discorrere”, ma addirittura si deve “discorrere”, perché il dettato normativo lo richiede. In tal senso la Cassazione ricorda come nella gerarchia delle fonti normative si debba privilegiare la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale: “[...] Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (né tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno morale: in altri termini, la “non continenza”, non soltanto ontologica, nel sintagma danno biologico” anche del danno morale. Nella fattispecie del danno biologico, invero, il legislatore del 2005, alla luce dell’incontrastato diritto allora vivente, ebbe a ricomprendere quella categoria di pregiudizio non patrimoniale – oggi circoscritta alla dimensione di mera voce descrittiva dalle sezioni unite di questa Corte con le sentenze c.d. di S. Martino – che, per voce della stessa Corte costituzionale, era stata riconosciuta e definita come danno esistenziale: è lo stesso Codice delle assicurazioni private a discorrere, difatti, di quegli aspetti “dinamico relazionali” dell’esistenza che costituiscono danno ulteriore (rectius, conseguenza dannosa ulteriormente risarcibile) rispetto al danno biologico strettamente inteso come compromissione psico-fisica da lesione medicalmente accertabile.”

La seconda è la **sentenza n. 9380 del 2017** con la quale la Suprema Corte ha respinto una richiesta di risarcimento danni da dequalificazione, mobbing e retribuzione per il lavoro straordinario svolto. Nel negare la fondatezza del ricorso per una sostanziale mancanza di prove, che era stata rilevata correttamente dai giudici del merito, la Cassazione ha sintetizzato in modo significativo l'ambito del danno non patrimoniale, citando le sentenze di San Martino e, al contempo, specificando quando va riconosciuto il danno esistenziale, anche in virtù dei principi sanciti dalle Sezioni Unite nel 2006. Si riporta al riguardo uno dei passaggi della motivazione che si ritengono maggiormente significativi:

"Quanto, poi, alla dequalificazione va soprattutto ricordato l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 6572 del 24/03/2006), secondo cui in tema di demansionamento, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni."

Le otto massime più rilevanti della sentenza capofila delle pronunce c.d. "di San Martino"

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605492) Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ..

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605491) Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605490) Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Le otto massime più rilevanti della sentenza capofila delle pronunce c.d. “di San Martino”

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605493) Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605496) La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale).

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605495) Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

Le otto massime più rilevanti della sentenza capofila delle pronunce c.d. “di San Martino”

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605494) Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato lesa in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605489) L'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse lesa. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.

Massime (giurisprudenza di merito)

Corte appello Roma, 02/11/2020, n.5391

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona (come tali costituzionalmente garantiti è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si verrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 28/09/2020, n.841

Con riferimento al danno non patrimoniale, le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c. vanno unificate, e come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale).

Tribunale Torino sez. IV, 10/09/2020, n.2937

Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva e, pertanto, ove sia accertato un danno alla salute non è consentito liquidare alla vittima un duplice risarcimento: uno per danno biologico e uno per danno morale, e ancor meno, un'ulteriore voce di danno cd. esistenziale. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la sofferenza morale causata dalla lesione al diritto alla salute non sia un danno risarcibile. In presenza di un danno alla salute occorre, pertanto, accertare se il grado di invalidità permanente riportato dalla vittima tenga conto anche della sofferenza morale o del dolore fisico e del disagio psichico, ove le conseguenze dannose non patrimoniali esulino e non siano ricomprese nel grado di invalidità permanente come conseguenze indefettibili e inevitabili della menomazione, riconoscere il risarcimento del danno ulteriore riportato dalla vittima, con un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione.

Tribunale Firenze sez. II, 26/08/2020, n. 1870

Non è più consentita un'autonoma liquidazione del c.d. danno morale soggettivo in aggiunta al danno biologico, dovendo tutte le sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal soggetto leso essere valutate all'interno dell'unica voce di danno non patrimoniale (espressa dal già richiamato "punto di danno non patrimoniale" delle Tabelle di Milano) che ricomprende la liquidazione della lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva" che in via presuntiva si ritiene conseguente a un dato tipo di lesione.

Tribunale Brindisi, 29/07/2020, n. 948

Nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la "formula danno morale" non individua una sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Corte appello Milano sez. II, 21/07/2020, n. 1930

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale, ed a tal fine è del tutto legittima l'applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.

Tribunale Terni, 18/07/2020, n. 456

Che il danno non patrimoniale sia risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile (e dunque, a fortiori, quando sia stato concretamente configurato) come reato, trattandosi di uno dei casi previsti dalla legge (e, in specie, dall'art. 185, co. 2, c.p.) richiamati dall'art. 2059 c.c., e che in tal caso il risarcimento debba investire tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale scaturenti dalla lesione di interessi della persona tutelati dall'ordinamento ancorché privi di rilevanza costituzionale, in un'ampia accezione che comprende senz'altro il danno biologico e il danno morale ma non anche il danno esistenziale inteso quale autonoma posta risarcitoria.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 11/02/2010, n. 369

La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. impone che il danno non patrimoniale debba essere risarcito anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, nonostante, come noto, la summenzionata norma sia stata dettata in tema di responsabilità aquiliana. La ragione di questa estensione applicativa risiede proprio nella natura degli interessi tutelati, i quali, data la loro rilevanza costituzionale e la loro pertinenza ad aspetti legati alla personalità, non possono ricevere una minore tutela solo perché l'illecito che li colpisce si configura di tipo contrattuale, senza contare che la rilevanza, in ambito contrattuale, degli interessi non patrimoniali, viene espressamente riconosciuta dall'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

I principi posti dalle Sezioni Unite e dalla prevalente giurisprudenza successiva sembrerebbero, dunque, chiudere la strada ad un'autonoma liquidazione del danno morale rispetto ai pregiudizi biologico (soprattutto nella forma della c.d. "personalizzazione") ed "esistenziale". Tuttavia, alcune sentenze recenti, promuovono un orientamento che, muovendo in particolare dalla formulazione dell'art. 138 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), ritiene il danno morale quale autonoma voce di danno liquidabile che non deve essere "appiattita" rispetto alle altre voci di danno non patrimoniale.

"La personalizzazione della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale non può assorbire il danno morale, che va autonomamente apprezzato e liquidato" (Cass. Sezione 3 | Civile | Sentenza | 31 gennaio 2019 | n. 2788)



STUDIO LEGALE BAIO RIZZO

di Fabrizio Sciumè - Legal Intern

studiolegalebaiorizzo.it